



25662-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Presidente -
DOMENICO FIORDALISI
GIACOMO ROCCHI
TERESA LIUNI
DANIELE CAPPUCCIO - Relatore -

Sent. n. sez. 1058/2021
CC - 19/03/2021
R.G.N. 32588/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CALCULLI MICHELE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 03/02/1974

avverso l'ordinanza del 06/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANO

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha rigettato l'istanza, proposta da Michele Calculli, intesa ad essere ammesso all'affidamento in prova terapeutico previsto dall'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione ad una pena detentiva residua di sette anni ed otto giorni di reclusione.

Ha, in proposito, ritenuto che l'accoglimento della richiesta è precluso dalla misura della pena da espiare, che non può essere circoscritta — sì da contenerla entro il limite massimo di sei anni di reclusione — in applicazione dell'art. 94, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che consente di tener conto del periodo precedente a quello della sottoscrizione del verbale di affidamento solo al cospetto di condizioni che, nel caso di specie, sono insussistenti.

2. Michele Calculli propone, con l'assistenza dell'avv. Nicola Nettis, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza escluso l'invocata retrodatazione dalla data di avvio dell'esecuzione della pena sulla scorta di considerazioni manifestamente illogiche, vertenti sulla natura ambulatoriale, anziché residenziale, del programma terapeutico da lui seguito con i positivi esiti univocamente attestati dalle relazioni di UEPE e SerD.

Con il secondo motivo, lamenta violazione della legge processuale per non essere stato egli avvisato del rinvio, per ragioni legate all'emergenza epidemiologica, dell'udienza del 28 aprile 2020, differita a quella del 6 ottobre 2020, alla quale egli, diversamente da quanto indicato nel relativo verbale, è stato assente.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Muovendo, per ragioni di priorità logica, dalla censura di ordine processuale, va detto che la presenza del condannato all'udienza del 6 ottobre 2020 — attestata dal relativo verbale, fidefaciente e non impugnato, a quanto consta, mediante querela di falso (in ordine all'efficacia probatoria del verbale di udienza del procedimento penale, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 1553 del

19/11/2018, dep. 2019, Marino, Rv. 274796; Sez. 3, n. 13117 del 27/01/2011, A., Rv. 249918; Sez. 1, n. 20993 del 01/04/2004, Ivone, Rv. 228196) — sterilizza, stante l'intervenuta sanatoria, l'eccezione di nullità per omesso avviso al difensore, ai sensi dell'art. 83, comma 14, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, del differimento della procedura dal 28 aprile 2020 al 6 ottobre 2020.

3. Nel merito, il ricorrente contesta le valutazioni operate dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla retrodatazione della decorrenza dell'affidamento in prova terapeutico-riabilitativo che, nella sua prospettiva, dovrebbe essere operata in misura tale da ridurre la pena residua — indicata, al netto della liberazione anticipata, in sette anni ed otto giorni di reclusione — al di sotto dei sei anni di reclusione, sì da consentirgli l'accesso all'istituto, che resta, invece, precluso nei casi in cui la sanzione da espiare supera il limite testé indicato.

Il Tribunale di sorveglianza svolge, al riguardo, ampie considerazioni in ordine alla modesta portata delle limitazioni che Calculli ha subito per effetto del programma di recupero, già avviato ma ancora allo stadio embrionale, ed all'impossibilità di considerare come validamente espiato un periodo connotato da evidenti ed indiscutibili criticità.

Il ricorrente, per contro, assume che la decisione impugnata svaluta indebitamente gli sforzi da lui profusi, a far data dal 14 giugno 2018, al fine di emanciparsi dalla condizione di dipendenza, la cui meritevolezza è stata concordemente riconosciuta da UEPE e Ser.D..

4. Ritiene, nondimeno, il Collegio, in adesione a quanto osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, che il tema controverso si collochi, dal punto di vista sia razionale che giuridico, a valle della verifica che, in via preliminare, deve essere compiuta allo scopo di accertare l'ammissibilità dell'istanza ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

In tal senso milita, in primo luogo, la diversa collocazione della norma, inserita nel comma 1, che circoscrive l'applicazione dell'istituto ai casi in cui «deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni», rispetto a quella relativa alla possibile retrodatazione dell'esecuzione della pena.

Tale disposizione, invero, è inserita nel comma 4, dedicato, in primo luogo, all'enucleazione dei canoni che devono guidare la decisione del Tribunale di sorveglianza ed alle prescrizioni che devono essere impartite, ovvero alla fase

propriamente valutativa che, logicamente, presuppone come già compiuto il preliminare vaglio di ammissibilità.

Sotto altro, concorrente aspetto, va notato che il periodo di interesse, secondo cui «L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione», non reca menzione, in modo espresso o implicito, dell'eventuale incidenza dell'individuazione della data di decorrenza sui limiti di ammissibilità dell'accesso all'istituto, sicché non è dato apprezzarsi, neanche da tale versante, un collegamento tra le rispettive previsioni.

Resta, dunque, confermato che la sequenza di adempimenti e verifiche demandate al Tribunale di sorveglianza a fronte della proposizione di istanza ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si articola in fasi autonome e distinte.

Ne discende, quanto al caso in esame, che la durata della sanzione che Calculli, al momento di adozione della decisione impugnata, avrebbe dovuto ancora espiare, eccedeva il limite di legge, con conseguente inammissibilità della richiesta ed effetto ostativo ad ogni successivo controllo sul merito dell'istanza.

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Calculli al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

—Così deciso il 19/03/2021.

Il Consigliere estensore

Daniela Cappuccio

Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

